



**ORDINE DEL GIORNO
N. 579**

**REVISIONE DELLA D.G.R. N. 62-1987
DEL 31 LUGLIO 2015 IN
CONSIDERAZIONE DELLE CRITICITA'
APPLICATIVE NEI CONFRONTI DEI
DISABILI VISIVI**


Presentato dai Consiglieri regionali:

*CAPUTO VALENTINA GIUSEPPINA (prima firmataria),
ACCOSSATO SILVANA, ALLEMANO PAOLO, APPIANO ANDREA,
BARICCO ENRICA, CORGNATI GIOVANNI, GARIGLIO DAVIDE,
GIACCONE MARIO, OTTRIA DOMENICO VALTER, RAVETTI
DOMENICO, ROSSI DOMENICO, ROSTAGNO ELVIO, VALLE DANIELE*

*Protocollo CR n. 45452
Presentato in data 23/12/2015*



CL.02-18.02/582/2015/18



Handwritten signature: H. Togli

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N° 579

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: *Revisione della D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015 in considerazione delle criticità applicative nei confronti dei disabili visivi*

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premessò che

- la legge regionale-quadro in materia di trasporto pubblico locale (legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1) all'articolo 12, comma 3 prevede, nell'ambito della politica tariffaria e di promozione, che gli Enti locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie e che la Regione provveda a stabilire criteri e modalità di tali agevolazioni. In applicazione di tale norma, con la DGR n. 58-8267 del 14 ottobre 1986 e s.m.i. è stata istituita la tessera di libera circolazione, oggi rilasciata a titolo personale e con validità annuale ai cittadini con un'invaldità riconosciuta superiore al 67 per cento;
- nel 2006 con l'apertura della linea 1 della metropolitana di Torino le cui stazioni sono impresenziate è stato fatto un primo passo in direzione della sostituzione della tessera cartacea con il formato elettronico in modo da favorire l'accesso al servizio di metropolitana;

considerato che

- essendo in fase ormai avanzata l'introduzione del sistema di bigliettazione elettronica BIP per tutti i cittadini, con la D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015 si è previsto di rilasciare nuove tessere di libera circolazione elettroniche nel formato BIP ai diversamente abili. Le tessere saranno valide per un anno, ovvero dal 1 febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 e, al tempo stesso, è stata disposta la verifica della permanenza dei requisiti degli aventi diritto;
- l'introduzione di tale nuovo sistema di bigliettazione elettronica e, più in generale, le modalità applicative della D.G.R. citata comportano, tuttavia, numerose criticità, peraltro già poste all'attenzione dell'Assessorato regionale competente da parte delle associazioni rappresentative dei diversamente abili;

rilevato, infatti, che

- nella D.G.R. n. 62-1987 sono infatti contenute previsioni che possono condurre a discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità visiva;
- la legge 29 marzo 1985, n. 113 reca all'articolo 1 la definizione di cecità costituendo quindi la base normativa in materia. Per ciò che concerne la disciplina di dettaglio la legge 3 aprile 2001, n. 138 (*Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici*) prevede poi diverse tipologie di disabilità visiva: ciechi totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi;
- fermo restando che quelle in precedenza richiamate sono le norme e le categorie di riferimento, la D.G.R. n. 62-1987 sembra non tenerne debitamente conto, dato che per i ciechi parziali, che hanno un visus di 1/20 da entrambi gli occhi con correzione e percentuale di invalidità dall'80 al 100 per cento in Delibera non è previsto l'accompagnamento; la modulistica da compilare infatti non lo prevede in quanto sui certificati di invalidità non è indicata la percentuale di invalidità;
- inoltre per gli ipovedenti gravi (persone con 1/10 di visus da entrambi gli occhi) non è neppure prevista la tessera di libera circolazione poiché viene considerata invalidità al

60 per cento mentre la normativa regionale come integrata dall'articolo 54 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9) indica la soglia minima del 67 per cento. Si noti al riguardo come, a differenza degli invalidi civili che - anche se con grado del 100 per cento - possono guidare un'automobile, gli ipovedenti gravi ne sono impossibilitati per cui tale esclusione produrrebbe una negazione del diritto costituzionale alla mobilità;

- alle criticità evidenziate si aggiunge il grave ostacolo tecnico per cui il programma per la compilazione della modulistica non è accessibile alle sintesi vocali e, quindi, i disabili visivi non possono utilizzarlo. Ciò costituisce un'ulteriore discriminazione che peraltro viola le norme in materia accessibilità dei siti delle Pubbliche Amministrazioni e le Direttive europee sulla disabilità recepite dall'Italia;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- a disporre, in considerazione delle numerose criticità esposte, un'opportuna revisione dei contenuti della D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015 prevedendo la possibilità di acquisire i certificati di invalidità delle persone con disabilità sensoriale visiva con attribuzione dell'accompagnatore secondo quanto previsto dalla legge n. 113/85 ed evitando per le persone con disabilità visiva l'indicazione della percentuale di invalidità che, in base alla legge n.138/2001, non è richiesta.

Torino, 16 dicembre 2015